

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 492)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio decreto
8 dicembre 1938, n. 2153

ONOREVOLI SENATORI. — I diritti catastali da corrispondersi allo Stato per la esecuzione delle volture sono oggi disciplinati dalla Tabella A allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, recante la approvazione del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni.

In particolare, nella colonna 3 della predetta Tabella A ed in relazione alle precedenti disposizioni del regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18 e del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1227, i diritti catastali sono fissati in misura fissa ed a scaglioni fino al valore di lire 200.000 dei beni immobili, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione, e nella misura

uniforme dello 0,50 per mille per i valori superiori a lire 200.000.

Allo scopo di adeguare la liquidazione dei predetti diritti al costo del servizio, l'articolo unico del presente disegno di legge stabilisce nella misura uniforme dell'1,25 per mille la liquidazione dei diritti catastali.

Di conseguenza, anche per i diritti di scritturazione previsti nella colonna 4 della stessa Tabella A ed in riferimento alla richiamata legge 14 gennaio 1929, n. 159, articolo 2, lettera a), si verificherà un incremento del gettito di tali diritti ragguagliati ai diritti catastali nella misura immutata del 60 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I diritti catastali da corrisondersi allo Stato per l'esecuzione di ogni voltura previsti dalla Tabella A allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dalle disposizioni in essa tabella richiamate nella colonna 3, sono fissati nella misura unica ed uniforme di lire 1,25 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione.